



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 24	di data 31/08/22

**Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- richiamata la deliberazione 06.06.2022 n. 128 con cui la Giunta comunale ha stabilito di:
1. attivare, per le motivazioni espresse in premessa del provvedimento e in base al comma 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m., la nuova procedura per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento, con durata decorrente dalla data di avvio del medesimo, indicativamente a partire dall'1 settembre 2022, e comunque entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, a conclusione della procedura di affidamento, fino al 31 agosto 2024. Al termine di questo primo periodo di durata, il servizio potrà essere prorogato fino a due volte, fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028, previa verifica dell'andamento del servizio medesimo;
  2. approvare la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto (con l'indicazione tra l'altro dei punti di sosta a tariffa agevolata, delle aree con limitazione di velocità, delle aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa, delle aree escluse dalla circolazione dei monopattini), come da elaborato "Allegato 01 – cartografia ambito di esercizio", allegato parte integrante ed essenziale della deliberazione;
  3. definire i seguenti elementi richiesti dall'art. 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.:
    - numero massimo licenze attivabili: due, secondo quanto precisato in premessa del medesimo provvedimento;
    - numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: 500;
    - obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, secondo quanto esposto in premessa del medesimo provvedimento;
    - modalità di sosta consentite: la sosta dei monopattini dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore prevista dalla Legge n. 160/2019. Come rappresentato nella citata cartografia sono state istituite alcune aree "a tariffa agevolata" dedicate alla sosta dei monopattini che potranno essere modificate, ricollocate, ridotte o aumentate in numero e dimensioni; sono state inoltre individuate alcune aree di particolare tutela, indicate nella cartografia come "aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa" meglio

pagina 1/6

precisate in premessa del medesimo provvedimento in cui il noleggio non può essere concluso. L'Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente alla data di stipula della Convenzione, di individuare, all'interno dell'area di esercizio del servizio, ulteriori aree di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc., o parti di esse, in cui la chiusura del noleggio dei mezzi sarà vietata;

- eventuali limitazioni alla circolazione: la circolazione dei monopattini deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Codice della strada e dalla Legge n. 160/2019 e s.m.. Il servizio di noleggio deve essere garantito nell'area denominata "ambito di esercizio monopattini a noleggio", così come rappresentato nella sopra citata cartografia con le esclusioni ivi riportate. In particolare nella cartografia sono identificate alcune aree, meglio precisate in premessa del medesimo provvedimento, definite come "aree escluse dalla circolazione dei monopattini" in cui non è ammessa la circolazione dei monopattini ma è comunque possibile la conduzione a mano del veicolo ed alcune aree, meglio precisate in premessa del provvedimento, definite come "aree con limitazione di velocità" in cui la circolazione è ammessa nel rispetto del limite di velocità per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica normativamente previsto per le aree pedonali, attualmente 6 km/h. L'Amministrazione comunale si riserva sin da subito, anche successivamente alla stipula della Convenzione, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dalla circolazione, o la limitazione di velocità, per singole strade o ambiti specifici per ragioni di tutela o di sicurezza stradale ulteriori a quelli previsti dalla cartografia; si riserva altresì di emanare ordinanze e/o provvedimenti di regolazione del traffico (tra cui anche la chiusura di strade e/o ciclabili) e/o della sosta comunque denominati;

4. rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della nuova procedura per lo svolgimento del servizio;
5. dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

richiamata inoltre la propria determinazione dirigenziale n. 59/12 di data 07.06.2022 con la quale si è deciso di:

1. indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, basato sulla presentazione della sola offerta tecnica per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo atto e nella deliberazione della Giunta comunale 06.06.2022, n. 128;
2. approvare lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento, disciplinare redatto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. precisare che il disciplinare di cui al punto precedente è tra l'altro comprensivo del documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – allegato sub lettera c), nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. approvare l'elaborato denominato "Capitolato e suoi allegati" redatto per la procedura in oggetto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana, che contiene unitamente al presente provvedimento le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e gli operatori economici che saranno individuati per la

- gestione del servizio in oggetto, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara sia nell'esecuzione dei contratti;
5. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto, che disciplina i rapporti obbligatori intercorrenti con l'amministrazione;
  6. subordinare il perfezionamento del rapporto con gli operatori economici individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto alla stipulazione dei relativi contratti nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
  7. dare atto che la formalizzazione della proroga della convenzione fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028 avverrà mediante comunicazione via pec al gestore del servizio;
  8. indicare quale responsabile della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis, comma 3, lettera g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti il Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
  9. dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto convenzionale di cui sopra, il Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che con disciplinare di gara di data 09.06.2022 prot. n. 163085 nonché con tutti i documenti di gara indicati al paragrafo 4 del disciplinare stesso sono stati resi noti gli elementi necessari per la partecipazione alla gara, compreso il termine del 12 luglio 2022 a ore 12.00 per la presentazione delle offerte; con propria determinazione 13.07.2022 n. 59/19 è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte tecniche per la procedura in oggetto;

atteso che la procedura di gara è stata esperita in seduta pubblica i giorni 19 e 29 luglio 2022 e 2 agosto 2022 e in seduta riservata i giorni 20, 21, 25 e 28 luglio 2022;

dato atto che nella seconda seduta pubblica la Commissione ha approvato la graduatoria delle offerte ammesse e, quindi, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria medesima, ha formulato la proposta di individuare quali soggetti interessati a svolgere il servizio in oggetto, a tutte le condizioni di cui all'offerta tecnica presentata, la società Link Your City Italia Srl con sede legale in Torino, corso Re Umberto 7, per n. 250 veicoli e la società Vento Mobility Srl con sede legale in Torino, via XX Settembre 3, per n. 250 veicoli, posizionatesi rispettivamente al primo e secondo posto nella graduatoria; infine nella terza seduta pubblica il Presidente di gara ha approvato la proposta della Commissione e ha disposto l'aggiudicazione divenuta definitiva senza necessità di approvazione;

atteso che con nota 03.08.2022 prot. n. 216790 è stato comunicato alle imprese offerenti l'esito della gara esperita e con successive note prot. n. 219401 e n. 219411 di data 05.08.2022 è stato comunicato alle società Vento Mobility Srl e Link Your City Italia Srl l'avvio delle verifiche di sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara ed è stata richiesta documentazione per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché per la successiva stipula del contratto;

posto che con nota 16.08.2022 prot. n. 227683 la società Link Your City Italia Srl ha comunicato all'amministrazione l'impossibilità di garantire il servizio con tempistiche certe e congrue a garantire la continuità del medesimo ed ha pertanto formalmente rinunciato all'aggiudicazione evidenziando problematiche di natura tecnica intercorse successivamente alla presentazione dell'offerta da parte dell'azienda madre statunitense "Superpedestrian" (produttrice dei mezzi), estranee alla volontà e fuori dal controllo della società Link Your City Italia srl;

considerato che è interesse primario dell'Amministrazione garantire continuità nell'espletamento del servizio, in scadenza al 31.08.2022, e che nel caso di specie non è prevista la prestazione di garanzia a corredo dell'offerta per la copertura del rischio della mancata stipula da parte dell'aggiudicatario, non si ritiene opportuno per l'Amministrazione proseguire richiedendo l'adempimento da parte della società rinunciataria per l'onerosità di questa prospettiva, anche in considerazione della presenza di ulteriori soggetti collocati in graduatoria che possono garantire il

servizio;

precisato in particolare che il soggetto collocato al terzo posto in graduatoria, la società Bit Mobility srl, con sede legale in Bussolengo (VR), via G. Rossini n. 29/2, è l'attuale gestore del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento, servizio in scadenza al 31.08.2022;

dato atto che pertanto lo Scrivente Progetto, con nota di data 16.08.2022 prot. n. 227734 ha chiesto alla società Bit Mobility srl la disponibilità all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata;

vista pertanto la nota 22.08.2022 prot. n. 232088 con cui la società Bit Mobility srl ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata a seguito della rinuncia della società Link Your City Italia Srl;

vista la disponibilità della società terza classificata in graduatoria e considerato che la stessa ha gestito il servizio dall'anno 2020, nel pieno rispetto degli obblighi convenzionali e con gradimento da parte dell'amministrazione e dell'utenza e considerato inoltre che il monopattino è diventato ormai mezzo consolidato per i brevi spostamenti (sotto i 2 km) e che il gradimento del servizio erogato dalla Bit Mobility srl è dimostrato dal numero medio di noleggi giornalieri per mezzo (calcolato come rapporto tra i noleggi effettuati nel corso della giornata e numero di mezzi disponibili) che si attesta su un valore superiore a 2, si ritiene opportuno prendere atto della rinuncia all'aggiudicazione da parte della ditta Link Your City Italia Srl. e autorizzare lo scorrimento della graduatoria, affidando il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento alla terza classificata in graduatoria Bit mobility srl;

ritenuto inoltre, stante la scadenza dell'attuale affidamento del servizio in oggetto al 31.08.2022, di autorizzare l'esecuzione dei contratti con le società Vento Mobility srl e Bit Mobility srl a decorrere dal 1 settembre 2022, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, comma 7 del Regolamento per la disciplina dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché degli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
  - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
  - la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
  - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
  - il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
  - la propria nota istruttoria di data 24.08.2022 prot. n. 235568;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di prendere atto della rinuncia all'aggiudicazione avanzata dalla società Link Your City Italia Srl con sede legale in Torino, corso Re Umberto 7, collocatasi al primo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 29.07.2022 per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento, per le ragioni espresse in premessa;
2. di autorizzare lo scorrimento della graduatoria, affidando il servizio in oggetto alla società Bit Mobility srl, con sede in Bussolengo (VR), via G. Rossini n. 29/2, classificatasi al terzo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica della gara di cui al punto precedente tenutasi il giorno 29.07.2022, alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata;
3. di dare atto che il servizio sarà offerto sul territorio comunale dalla società Vento Mobility srl con n. 250 monopattini e dalla società Bit Mobility srl con n. 250 monopattini;
4. di dare atto che la gestione del servizio da parte delle società sopra citate è subordinata all'esito positivo delle verifiche avviate rispetto al possesso dei requisiti in capo alle imprese erogatrici del servizio;
5. di autorizzare l'esecuzione dei contratti con le società Vento Mobility srl e Bit Mobility srl a decorrere dal 1 settembre 2022, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, comma 7 del Regolamento per la disciplina dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché degli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti con gli operatori economici individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto alla stipulazione dei relativi contratti nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
7. di indicare quale responsabile della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis, comma 3, lettera g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti

provvederà alla stipulazione dell'atto convenzionale di cui sopra, il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è dato ricorso innanzi al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

10. di dare atto che lo scrivente Progetto comunicherà a mezzo pec il presente atto all'impresa Link Your City Italia Srl con sede legale in Torino, corso Re Umberto 7 e all'impresa Bit Mobility srl, con sede legale in Bussolengo (VR), via G. Rossini n. 29/2.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 31/08/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 24	di data 31/08/22

**Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. AUTORIZZAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 31 agosto 2022